



# Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi (Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2022<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 18 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 73–77 si applicano per analogia.

*Art. 58a*            Imposta sul tonnellaggio

Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi si applicano gli articoli 73–77.

*Titolo prima dell'art. 73*

### **Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio**

*Art. 73*            Oggetto

<sup>1</sup> Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;

<sup>1</sup> FF 2022 1252

<sup>2</sup> RS 642.11

- b. il trasporto di persone;
- c. le attività di rimorchio e dragaggio;
- d. i servizi di salvataggio e assistenza;
- e. la posa di cavi e tubi;
- f. la costruzione e la manutenzione di opere *off-shore*;
- g. la ricerca scientifica marina;
- h. le attività sismografiche.

<sup>2</sup> È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

<sup>3</sup> Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio:

- a. tutti gli utili derivanti dall'esercizio;
- b. l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;
- c. l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

<sup>4</sup> Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 58–72.

#### Art. 74 Condizioni

<sup>1</sup> Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti:

- a. Protocollo del 17 febbraio 1978<sup>3</sup> relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;
- b. Convenzione internazionale del 1° novembre 1974<sup>4</sup> per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 1978<sup>5</sup> relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
- c. Convenzione internazionale del 7 luglio 1978<sup>6</sup> sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;
- d. Convenzione del 23 febbraio 2006<sup>7</sup> sul lavoro marittimo.

<sup>2</sup> Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

<sup>3</sup> RS 0.814.288.2

<sup>4</sup> RS 0.747.363.33

<sup>5</sup> RS 0.747.363.331

<sup>6</sup> RS 0.747.341.2

<sup>7</sup> RS 0.822.81

<sup>3</sup> La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

#### *Art. 75*            Calcolo

<sup>1</sup> L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicata nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969<sup>8</sup> sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

<sup>2</sup> Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

<sup>3</sup> L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

<sup>4</sup> L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

#### *Art. 76*            Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio

<sup>1</sup> L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

<sup>2</sup> La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

<sup>3</sup> La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempite.

<sup>4</sup> Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

<sup>5</sup> Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

<sup>6</sup> Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 58–72. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo

alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

#### *Art. 77* Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 61 capoverso 1 o 3, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 76 capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 76 capoverso 5.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>9</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

#### *Art. 8 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 28a–28e si applicano per analogia.

#### *Art. 14 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a e alle navi di cui all'articolo 28a capoverso 1.

#### *Art. 24 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi sono applicabili gli articoli 28a–28e.

#### *Titolo prima dell'articolo 28a*

### **Capitolo 2a: Imposta sul tonnellaggio**

#### *Art. 28a* Oggetto

<sup>1</sup> Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;
- b. il trasporto di persone;
- c. le attività di rimorchio e dragaggio;
- d. i servizi di salvataggio e assistenza;
- e. la posa di cavi e tubi;
- f. la costruzione e la manutenzione di opere *off-shore*;

<sup>9</sup> RS 642.14

- g. la ricerca scientifica marina;
- h. le attività sismografiche.

<sup>2</sup> È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

<sup>3</sup> Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio:

- a. tutti gli utili derivanti dall'esercizio;
- b. l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;
- c. l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

<sup>4</sup> Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 24–26a, 27 e 28.

#### *Art. 28b*      Condizioni

<sup>1</sup> Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti:

- a. Protocollo del 17 febbraio 1978<sup>10</sup> relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;
- b. Convenzione internazionale del 1° novembre 1974<sup>11</sup> per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 1978<sup>12</sup> relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
- c. Convenzione internazionale del 7 luglio 1978<sup>13</sup> sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;
- d. Convenzione del 23 febbraio 2006<sup>14</sup> sul lavoro marittimo.

<sup>2</sup> Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

<sup>3</sup> La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'autorità di tassazione.

<sup>10</sup> RS 0.814.288.2

<sup>11</sup> RS 0.747.363.33

<sup>12</sup> RS 0.747.363.331

<sup>13</sup> RS 0.747.341.2

<sup>14</sup> RS 0.822.81

*Art. 28c* Calcolo

<sup>1</sup> L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicato nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969<sup>15</sup> sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

<sup>2</sup> Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

<sup>3</sup> L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

<sup>4</sup> L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

*Art. 28d* Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio

<sup>1</sup> L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

<sup>2</sup> La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

<sup>3</sup> La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempite.

<sup>4</sup> Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

<sup>5</sup> Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

<sup>6</sup> Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 24–26a, 27 e 28. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

<sup>15</sup> RS 0.747.305.412

*Art. 28e* Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 24 capoverso 3 o 3<sup>quater</sup>, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 28*d* capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 28*d* capoverso 5.

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti secondo l'articolo 24*a*, ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, alle navi secondo l'articolo 28*a* capoverso 1 e ai mutui concessi a società del gruppo.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

